

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

**relativa a un contributo finanziario della Comunità per l'attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nell'ambito delle misure di emergenza adottate per combattere questa malattia in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi nel 2006 e nel 2007**

[notificata con il numero C(2006) 6968]

(I testi in lingua francese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2007/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Nella terza e quarta settimana dell'agosto 2006 si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi, in Belgio, in Germania ed in Francia, in zone nelle quali non era ancora stato individuato nessun focolaio di tale malattia. La comparsa di questa malattia potrebbe rappresentare un rischio grave per il bestiame comunitario.
- (2) La Commissione ha adottato diverse decisioni al fine di demarcare le zone di protezione e di sorveglianza e stabilire le condizioni che regolamentano i movimenti di animali da queste zone; le suddette decisioni modificano la decisione 2005/393/CE <sup>(2)</sup> che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone. Tale decisione è stata modificata per l'ultima volta dalla decisione della Commissione 2006/671/CE <sup>(3)</sup>, al fine di tenere conto degli ultimi focolai di cui al primo considerando.
- (3) Al fine di prevenire al più presto la propagazione della malattia è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania e dalla Francia nel contesto delle misure di emergenza prese per combattere la malattia, conformemente alla decisione 90/424/CEE.

- (4) Vanno inoltre stabilite con urgenza attività armonizzate di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi, in Belgio, Germania e Francia.
- (5) Misure armonizzate e rivedute di sorveglianza ed emergenza sono state attuate in stretta collaborazione dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi al fine di controllare l'epidemia mediante l'esecuzione di indagini epidemiologiche e misure di sorveglianza della malattia, inclusi test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica e per la sorveglianza entomologica.
- (6) Le autorità dei suddetti Stati membri (Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno fornito prove di maggiore cooperazione volte ad evitare la propagazione della malattia mediante l'applicazione di provvedimenti di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini.
- (7) A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, le misure veterinarie di emergenza adottate in applicazione delle norme comunitarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.
- (8) Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.
- (9) Durante la prima settimana del novembre 2006 il Belgio, la Germania, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi hanno presentato una stima iniziale dei costi di attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nel contesto degli altri provvedimenti di emergenza adottati per combattere la malattia. La stima delle misure di sorveglianza epidemiologica ammonta a 12 533 634 EUR.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 130 del 24. 5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/761/CE (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 51).

<sup>(3)</sup> GU L 311 del 10.11.2006, pag. 51.

<sup>(4)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

- (10) In attesa dei controlli in loco da parte della Commissione è attualmente necessario stabilire l'importo della prima rata del contributo finanziario della Comunità, che dovrebbe essere pari al 50 % del contributo comunitario, stabilito sulla base della stima delle spese rimborsabili relative alle misure di sorveglianza epidemiologica. È inoltre opportuno fissare gli importi massimi rimborsabili per il costo di determinati test nell'ambito di tali misure.
- (11) Le autorità del Belgio, della Germania, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi hanno adempiuto tutti gli obblighi tecnici ed amministrativi riguardanti le misure di cui all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### **Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Belgio, alla Germania, alla Francia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi**

1. Nell'ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2006 e nel 2007 il Belgio, la Germania, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per coprire i costi di test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica e i costi della sorveglianza entomologica, incluso l'acquisto di esche.

2. Gli importi massimi delle spese rimborsabili al Belgio, alla Germania, alla Francia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi per un test ELISA per la sorveglianza sierologica di cui al paragrafo 1 non devono eccedere 2,5 EUR per test effettuato.

3. Il contributo finanziario della Comunità esclude l'imposta sul valore aggiunto.

#### Articolo 2

#### **Modalità di pagamento**

Subordinatamente ai risultati dei controlli in loco effettuati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, una prima rata sarà versata a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) 300 000 EUR al Belgio;
- b) 2 200 000 EUR alla Germania;
- c) 100 000 EUR alla Francia;

- d) 25 000 EUR al Lussemburgo;
- e) 165 000 EUR ai Paesi Bassi.

Il pagamento viene effettuato sulla base della documentazione giustificativa presentata dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi riguardante i test di laboratorio per la sorveglianza sierologica, virologica ed entomologica e l'acquisto di esche di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

#### Articolo 3

#### **Condizioni di pagamento e documenti giustificativi**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 sarà versato sulla base dei seguenti elementi:

- a) presentazione di una relazione tecnica interinale sull'esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza, inclusi i risultati ottenuti durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 marzo 2007;
- b) presentazione di una relazione finanziaria interinale, su modulo informatizzato, conformemente a quanto precisato nell'allegato, riguardante i costi sostenuti dagli Stati membri durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 marzo 2007;
- c) presentazione di una relazione tecnica finale sull'esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza, inclusi i risultati ottenuti durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 dicembre 2007;
- d) presentazione di una relazione finanziaria finale, su modulo informatizzato, conformemente a quanto precisato nell'allegato, riguardante i costi sostenuti dagli Stati membri durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 dicembre 2007;
- e) i risultati di qualsiasi controllo in loco effettuato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE.

I documenti di cui ai punti da a) a d) devono essere messi a disposizione nell'ambito dei controlli in loco di cui al punto e) effettuati dalla Commissione.

2. La relazione tecnica interinale e la relazione finanziaria interinale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) devono essere presentate entro il 31 maggio 2007. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.

3. La relazione tecnica finale e la relazione finanziaria finale di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) devono essere presentate entro il 31 maggio 2008. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.

*Articolo 4***Destinatari**

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO***Dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d)**

Spese sostenute		
Natura dell'azione	Numero	Importo (IVA esclusa)
Test ELISA		
Test PCR		
Altri test virologici		
Test entomologici		
Esche		
	Totale	